



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Repertorio n. 6969

Raccolta n. 5370

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"TEATRO RISTORI S.R.L." con unico socio
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventuno ottobre duemilaventiquattro, in Trento, nel mio Studio,
alle ore 9:20

21 ottobre 2024

Davanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con
studio ivi in via Torre Verde n. 25, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Trento e Rovereto,

su richiesta del signor:

- **prof. MAZZUCCO ALESSANDRO** nato a Venezia il giorno 4 febbraio
1944, con domicilio per la carica presso la sede sociale di cui un appresso,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

"TEATRO RISTORI S.R.L." con unico socio

con sede in Verona, via Achille Forti n. 3/A, capitale sociale Euro
100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, Codice
Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Verona
04037500230;

procedo

alla redazione del verbale dell'assemblea di detta Società, tenuta,
esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, ai sensi
dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 18 del 2020, convertito in
Legge 27/2020 e ss.mm., da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2024
dalla L. 5 marzo 2024 n. 21.

Allo scopo, io Notaio, dopo avere identificato il predetto prof. MAZZUCCO
ALESSANDRO ai sensi della disposizione appena citata e della cui identità
personale e qualifica sono certo, dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale vigente,
il prof. MAZZUCCO ALESSANDRO il quale, avendolo autonomamente
verificato, dichiara che:

- l'odierna assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare e in
forma totalitaria, in quanto vi partecipano, in proprio ed in
videocollegamento:

* l'unico socio "Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno
e Ancona, con sede in Verona, via Achille Forti n. 3/A, Codice Fiscale
00215140237, a mezzo del legale rappresentante Ing. Bruno Giordano nato
a Legnago (VR) il giorno 14 agosto 1962;

* tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e precisamente, oltre al
Presidente prof. Mazzucco Alessandro, i Consiglieri dott. Manfredi Filippo e
dott. Valdinoci Marco;

* il sindaco unico dott. Paolo Paoli;

- tutti i partecipanti, in applicazione del principio di diritto espresso dall'art.
106, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 18 del 2020, convertito in Legge
27/2020 e ss.mm. dichiarano di ritenere non necessario che si trovino nel
medesimo luogo il Presidente dell'assemblea e il Notaio verbalizzante;

- tutti i documenti che verranno qui allegati e/o citati (a tal fine trasmessi a
me Notaio) sono stati già ampiamente condivisi e concordati tra le parti
interessate;

- tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti

Eliana MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

REGISTRATO A

TRENTO

IL 29/10/2024

AL N. 25682

SERIE 1T

EURO 356,00

ISCRITTO AL REGISTRO

DELLE IMPRESE DI

VERONA

IN DATA 23/10/2024

PROT.N. 158282

posti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione.

E' inoltre videocollegato il Segretario del Consiglio di Amministrazione avv. Ambrosi Maurizio, invitato a partecipare alla riunione su proposta del Presidente.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita l'assemblea, in forma totalitaria, e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. - omissis -

2. Approvazione modifiche del testo statutario per la conformità al D.Lgs. 112/2017 e modifica della denominazione;

3. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, essendo il primo punto separatamente verbalizzato, il Presidente ricorda le motivazioni che rendono utile ed opportuno per la società modificare lo statuto sociale affinché la società possa assumere la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017. Il Presidente ricorda che è inoltre intenzione della società modificare anche la denominazione sociale in "CREA S.R.L. IMPRESA SOCIALE" con unico socio.

Il Presidente chiede al Notaio di dare conto delle modifiche al testo di statuto sociale proposte.

Conclusa l'esposizione e nessuno avendo chiesto spiegazioni o integrazioni ulteriori, il Presidente chiede se il socio sia d'accordo sull'approvazione unitaria e complessiva delle modifiche allo statuto, senza la votazione articolo per articolo.

Avendo l'unico socio espresso il consenso alla votazione in blocco, il Presidente constata che il socio unico, con voto espresso in forma verbale

d e c i d e e d i c h i a r a

1) di approvare tutte le modifiche allo statuto sociale nei termini e modi illustrati dal Presidente, compresa la modifica della denominazione sociale in "CREA S.R.L. IMPRESA SOCIALE" con unico socio. Il testo così aggiornato dello statuto sociale viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di confermare l'attuale Organo di controllo monocratico nella persona del dott.:

- **PAOLO PAOLI** nato a Udine il giorno 20 agosto 1961, con domicilio in Firenze, via Lungo l'Affrico n. 62, cittadino italiano, Codice Fiscale PLA PLA 61M20 L483C, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 651 – Sez. A ed al Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 166909 con D.M. del 4 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 17 luglio 2012;

3) di attribuire al prof. MAZZUCCO ALESSANDRO il potere di apportare a quanto deliberato tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte, purchè formali, che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

Si da atto che la società non è titolare di beni immobili nè di beni mobili registrati.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Società.
Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.
Null'altro essendovi da deliberare la Presidente dell'assemblea la dichiara chiusa essendo le ore 10.05.

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.
Il presente atto viene da me Notaio letto al presidente, dallo stesso approvato, e viene da me Notaio sottoscritto.
Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, consta di tre facciate di un foglio.
F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Allegato A al Repertorio 6969 Raccolta 5370

"CREA S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

- STATUTO -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, ai sensi del D.Lgs. 112/2017, la Società "CREA S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

1.2 Dell'indicazione di "Impresa Sociale" deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La Società si qualifica quale "Società Strumentale" della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 153/99.

ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ SOCIALE

2.1 La Società si costituisce in forma di Impresa Sociale in quanto intende perseguire, senza scopo di lucro ed in via stabile e principale, attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017 (lett. i);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (lett. e).

2.2 La Società, nel perseguire le attività di cui al precedente punto 2.1, ha per oggetto lo svolgimento, nell'ambito dei settori rilevanti di operatività della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, dell'attività di gestione, sia diretta che indiretta, degli eventi e dei luoghi dove fare cultura, formazione e comunicazione, rispettando le prescrizioni date dai soggetti che hanno effettuato l'affidamento.

2.3 La Società, nei limiti di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs. 112/2017, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

In particolare, potrà assumere commissioni, rappresentanze e mandati, nonché interessenze e partecipazioni in altre Società o Imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, o comunque ritenute dall'Organo amministrativo funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa potrà rilasciare fidejussioni e altre garanzie reali e personali in genere a favore di terzi, ivi incluse ipoteche e pegni.

La Società può compiere altresì ogni atto ritenuto dall'organo amministrativo necessario od opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 3 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Verona all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00).

5.2 Possono essere conferiti in Società, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.3 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, secondo comma, C.C..

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO QUOTE

6.1 Il trasferimento delle quote è libero, nel rispetto dell'art. 8 D.Lgs. 112/2017, in quanto compatibile.

6.2 Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 153/99, in ogni caso il controllo della Società deve essere mantenuto in capo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

ARTICOLO 7 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSULTAZIONE SCRITTA

7.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

7.2 Le decisioni in ordine:

- a) alle modificazioni dello Statuto;
 - b) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
 - c) allo scioglimento anticipato della Società ed alla nomina dei liquidatori;
 - d) all'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
 - e) alla richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata;
- dovranno essere assunte con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale osservate le disposizioni del successivo art. 8.

7.3 Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

- a) di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
- b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i Soci, agli Amministratori, all'Organo di controllo; ciascun Socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della Società, agli amministratori ed all'Organo di controllo.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione ovvero di mancato invio del documento nel termine suindicato, il socio verrà considerato astenuto.

Le decisioni dei soci si considerano approvate se prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE

8.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

8.2 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata o con fax o posta elettronica al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino indicati dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

8.3 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e all'Organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o l'Organo di controllo non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 9 - QUORUM

9.1 L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo per l'approvazione delle modifiche statutarie per la quale sarà necessario il voto favorevole della maggioranza di due terzi del capitale sociale.

9.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 10 - ESERCIZI SOCIALI

10.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) giugno di ogni anno.

10.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

10.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della società.

ARTICOLO 11 - AMMINISTRAZIONE

11.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo quanto verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

11.2 Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

11.3 Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013, l'assunzione della carica di amministratore, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 112/2017, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato;
- b) non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c) accertata esperienza nelle attività della società;

d) non avere in corso controversie di alcun genere con la società;

e) non ricoprire cariche analoghe in società operanti negli stessi settori della società, salva autorizzazione assembleare.

11.4 Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 112/2017 non può essere nominato Presidente chi sia rappresentante degli enti di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. 112/2017.

11.5 Gli Amministratori resteranno in carica tre esercizi o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai Soci all'atto della loro nomina.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione ove nominato:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma, fax o mail da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo, e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza o, nell'impossibilità, in conferenza telefonica; in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il verbalizzante.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 12 - GESTIONE E RAPPRESENTANZA

12.1 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

12.3 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e agli eventuali Amministratori delegati nei limiti della delega) sono attribuite la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

12.4 Agli Amministratori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 112/2017, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

12.5 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere dell'Organo di controllo. I Soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, secondo comma, D.Lgs. 112/2017.

ARTICOLO 13 - DIREZIONE

13.1 La Direzione della Società può essere affidata ad un Direttore Generale.

13.2 Il Direttore Generale, se nominato, interviene con funzioni consultive e propositive, e correlate responsabilità, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, dando esecuzione alle stesse nei limiti dei poteri, anche tempo per tempo, conferiti ed esercita le funzioni, anche di rappresentanza, delegate dal Consiglio di Amministrazione. Tali funzioni possono essere revocate dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata.

ARTICOLO 14 - LAVORATORI E VOLONTARI

14.1 Ai lavoratori della Società si applica quanto previsto dall'art. 13 D.Lgs. 112/2017.

14.2 Nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 112/2017, è ammessa la prestazione dell'attività di volontariato.

ARTICOLO 15 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

15.1 Ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'Organo Amministrativo un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Società.

15.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, in conformità a quanto previsto dal richiamato regolamento aziendale, anche tramite loro rappresentanti potranno partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

15.3 In caso di superamento da parte della Società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del C.C. ridotti della metà, i lavoratori, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. b), D.Lgs. 112/2017, nomineranno un componente sia del Consiglio di Amministrazione sia dell'Organo di controllo.

ARTICOLO 16 - UTILI - SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO

16.1 Gli utili annuali e gli avanzi di gestione saranno destinati in conformità a quanto previsto all'art. 3 D.lgs. 112/2017 con deliberazione dell'Assemblea.

16.2 Salvo quanto previsto dall'art. 3.3 terzo comma D.Lgs. 112/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato e, nel caso, rivalutato o aumentato come previsto all'art. 19.

16.3 La società può costituire uno o più patrimoni ognuno dei quali destinato in via esclusiva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.lgs. n. 117/2017 a uno specifico affare.

ARTICOLO 17 - VERSAMENTI SOCI

17.1 I versamenti in conto futuri aumenti di capitale effettuati dai Soci, anche se non in proporzione alle loro quote sociali, sono infruttiferi di interessi, salvo diversa disposizione dell'assemblea dei soci.

17.2 La Società potrà acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

18.1 I soci nominano un Organo di controllo ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 112/2017.

18.2 L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale; per la

composizione ed il funzionamento si applicano le norme in materia di Società per Azioni.

18.3 I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, come anche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.4 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs. 112/2017 e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

18.5 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie, anche con riferimento ai gruppi di Imprese Sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

18.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, ovvero può essere esercitata dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge e nel ricorso dei requisiti da essa previsti.

18.7 Le riunioni dell'Organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

19.1 Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. In mancanza di alcuna disciplina in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 codice civile.

19.2 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, è devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 112/2017.

ARTICOLO 20 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 112/2017.

ARTICOLO 21 - RECESSO DEL SOCIO

21.1 Il diritto di recesso compete a ciascun socio nei soli casi previsti dalla legge.

21.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento della Società.

ARTICOLO 22 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

22.1 I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato con le modalità e nei limiti di cui all'art. 3 D.Lgs. 112/2017.

22.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società e può avvenire con le modalità previste dell'art. 2473, quarto comma, del codice civile.

ARTICOLO 23 - RINVIO

23.1 Per quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017, al D.Lgs. 117/2017 e alle norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata e comunque si richiama l'art. 1 del D.Lgs. 112/2017.

F.to Eliana Morandi notaio L.S.